

STATUTO DEL

“GRUPPO GIOVANI FLOWERS JUGENDGRUPPE”

PREMESSA

Il 13 Gennaio del 1986 un gruppo di persone ha costituito un'associazione denominata “Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe” allo scopo di offrire ai ragazzi ed ai giovani la possibilità di svolgere attività di carattere culturale e attività formative che favoriscano lo sviluppo integrale della persona e l'occupazione del tempo libero.

Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (codice del terzo settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'associazione assume denominazione: “Gruppo giovani Flowers - Jugendgruppe ODV”

PARTE PRIMA: Disposizioni generali

art. 1) Il “Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe” (in seguito abbreviato GG.), con sede in Bronzolo, Via Marconi 2, si propone di offrire ai ragazzi di ambo i sessi e dei gruppi etnici presenti, ambienti e possibilità per lo svolgimento di attività formative che favoriscano lo sviluppo integrale della persona e l'occupazione del tempo libero nel territorio dei comuni di Bronzolo e di Vadena. Tale attività non persegue in alcun modo scopo di lucro.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

art. 2) Il **GG.** s'impegna, in modo particolare, a creare e a gestire dei punti d'incontro per i giovani, nei quali saranno accolti tutti i giovani e i ragazzi di ambo i sessi e dei gruppi etnici presenti che desiderano svolgere o partecipare alle attività proposte, a condizione che si impegnino ad osservare il regolamento interno e si comportino civilmente nel giusto rispetto dovuto alle persone e alle cose.

art. 3) Le attività formative e culturali si svolgono secondo concetti pedagogici (lavori di gruppo, incontri, uscite, conferenze, dibattiti, ...). Le attività ricreative comprendono gite, escursioni,

campeggi, feste, tornei di vario genere. Le attività sociali si sviluppano attraverso la collaborazione con associazioni e strutture che operano nel sociale.

art. 4) Nell'ambito del GG. si possono formare dei gruppi diversificati fra loro per età, interessi, finalità e lingua. Ciascun gruppo, oltre alle iniziative comuni del GG., svolge le attività in piena autonomia e senza dipendenza dagli altri gruppi.

art. 5) Ciascun gruppo è guidato da uno o più animatori che hanno il compito di promuovere e di coordinare le attività, stimolando la collaborazione di tutti i componenti e operando in armonia con lo Staff Animatori e il Consiglio Direttivo.

art. 6) Allo scopo di perseguire le finalità sopra riportate il GG. può, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario, avvalersi di collaboratori esterni e di personale dipendente.

art. 7) Possono diventare membri del GG. ragazzi e adulti che ne fanno richiesta, purché dimostrino interesse per l'attività giovanile e, se richiesto, siano disposti a collaborare allo svolgimento della stessa. Il numero dei membri deve essere costituito, almeno per metà, da giovani al di sotto dei venticinque anni. L'iscrizione al GG. va rinnovata di anno in anno versando la quota di iscrizione.

art. 8) Tutte le persone che fanno parte del Consiglio Direttivo, dello Staff Animatori o che semplicemente sono membri del GG. partecipano o svolgono le loro mansioni a titolo volontario e quindi non spetta loro alcun compenso di carattere economico al fine di non perseguire in alcun modo scopo di lucro.

PARTE SECONDA: Organi collegiali

art. 9) All'Assemblea dei soci fanno capo le competenze di cui all'art. 25 del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea ordinaria dei membri del GG. viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 31 marzo con avviso scritto almeno otto giorni prima della data di convocazione. La convocazione di una Assemblea ordinaria può essere richiesta anche da un terzo dei membri iscritti con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea ordinaria dei membri ha il compito di:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, dei quali almeno due devono aver raggiunto la maggiore età;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il programma delle attività;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- stabilire, prima delle elezioni, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- prendere delle decisioni in merito a problemi patrimoniali o di altro genere proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno tre membri della Assemblea stessa;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le delibere sono valide con qualunque numero di membri presenti. L'Assemblea ordinaria deve essere verbalizzata.

art. 10) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario e quando ne è fatta richiesta da almeno due terzi del Consiglio Direttivo, con avviso scritto a tutti i membri in regola con l'iscrizione, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate da tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria deve essere verbalizzata.

art. 11) Il Consiglio Direttivo è composto da almeno sette membri, possibilmente in modo paritetico tra il gruppo linguistico italiano e tedesco. Qualora nessun rappresentante del Consiglio Parrocchiale Pastorale ne facesse parte, il Consiglio Direttivo è tenuto a cooptare un rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale che parteciperebbe alle riunioni solo a scopo consultivo e senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un Cassiere;
- b) suddivide tra i membri stessi tutti i compiti che ritiene necessari al funzionamento del GG.;
- c) programma e coordina le attività e le verifica;
- d) cura il collegamento fra i vari gruppi;
- e) prende provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri;
- f) cura l'amministrazione del patrimonio del GG.;
- g) compila il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- h) stabilisce la quota annuale di iscrizione;
- i) accetta le iscrizioni di nuovi membri;
- j) esclude chiunque ritenesse nocivo alla funzione educativa del gruppo e che non rispetti i doveri elencati all'art.15;
- k) decide sull'assunzione di personale dipendente stabilendo gli ambiti di lavoro, le modalità di assunzione e di remunerazione;

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno. Ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere verbalizzata. Alle sedute di verifica e di programmazione possono essere invitati i rappresentanti dei gruppi o altre persone che si ritiene opportuno invitare che non hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo si dimetta dal suo incarico o deceda viene sostituito dal primo dei non eletti. Ogni membro del Consiglio Direttivo è tenuto a partecipare alle riunioni dello stesso; qualora non partecipi alle riunioni per tre volte consecutive decade dal suo incarico e sarà sostituito nella riunione successiva dal primo dei non eletti.

Nel caso in cui il numero delle dimissioni contemporanee superi la metà dei membri del Consiglio

Direttivo il rappresentante del Consiglio Parrocchiale Pastorale assume temporaneamente l'incarico di Presidente e dovrà convocare entro trenta giorni un'Assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

art. 12) Il GG. è guidato dal Presidente, il quale è coadiuvato in questo compito dal Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei membri. Il Presidente, coadiuvato dal Cassiere, gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del GG.. Il Presidente ha il compito di comunicare ai membri del GG. le delibere prese dal Consiglio Direttivo, nell'eventualità che queste li riguardassero in prima persona. Il Presidente rappresenta il GG. davanti alla legge e ne è a tutti gli effetti il legale rappresentante, per questo motivo deve aver raggiunto la maggiore età. Quando il Presidente è impossibilitato a svolgere le sue funzioni queste vengono delegate automaticamente al Vicepresidente.

art. 13) Gli animatori dei singoli gruppi del GG. formano lo Staff Animatori che è convocato e presieduto da un responsabile nominato di comune accordo con il Consiglio Direttivo. Il responsabile, in collaborazione con l'eventuale educatore del GG., ha il compito di:

- a) nominare gli animatori per i vari gruppi;
- b) sostenere i singoli animatori ad elaborare un percorso educativo e formativo per il gruppo da loro guidato;
- c) organizzare la formazione per gli animatori;
- d) fare da rete tra i vari gruppi che formano il GG. in modo da favorire lo scambio di idee e di proposte tra i giovani.

Lo Staff Animatori si riunisce almeno tre volte all'anno e riflette su questioni e tematiche inerenti all'animazione dei singoli gruppi e alle attività da svolgere insieme. Gli animatori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione che vengono proposti dal GG. Le riunioni dello Staff Animatori devono essere verbalizzate.

Entro il 30 giugno di ogni anno lo Staff Animatori si riunisce insieme al Consiglio Direttivo e relaziona sul percorso formativo svolto all'interno dei singoli gruppi.

art. 14) Il personale dipendente lavora secondo le intenzioni generali del Consiglio Direttivo e le disposizioni concrete del Presidente. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea ordinaria, dell'Assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo e dello Staff Animatori senza diritto di voto.

art. 15) I singoli soci hanno il diritto di:

- a) partecipare e di essere coinvolti nelle attività;
- b) voto e di proporsi per l'elezione nel Consiglio Direttivo;
- c) essere informati sui programmi e sui progetti che il GG. intende svolgere;
- d) mettersi a disposizione per collaborare allo svolgimento delle attività;
- e) partecipare alle assemblee che vengono convocate dal Presidente;
- f) prendere visione, a richiesta, dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- g) diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 D. Lgs. 117/2017 secondo le norme di statuto e quindi richiedendo la presa visione 15 gg prima.

I singoli soci hanno il dovere di:

- a) rispettare le decisioni prese dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, dallo Staff animatori e dal Presidente;
- b) rispettare il presente Statuto, il regolamento interno, i regolamenti per l'utilizzo delle

strutture;

c) comportarsi civilmente nel giusto rispetto dovuto alle persone e alle cose.

PARTE TERZA: Finanziamento e amministrazione

art. 16) Per far fronte alle spese di gestione dell'attività giovanile ci si avvale:

- delle quote di iscrizione dei membri;
- di offerte libere e contributi di benefattori;
- di proventi derivanti da attività svolte;
- di sponsorizzazioni;
- di contributi da parte della Parrocchia;
- di contributi da parte degli enti pubblici.

art. 17) L'anno amministrativo coincide con l'anno solare. La contabilità e la relativa documentazione vengono archiviate nella sede del GG.

PARTE QUARTA: Disposizioni finali

art. 18) Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo. La variazione dello Statuto è valida solo con l'approvazione di tre quarti degli associati.

art. 19) All'atto dello scioglimento del GG. tutto il patrimonio verrà devoluto a titolo gratuito ad altro ente del terzo settore che persegue analoghe finalità con precedenza per l'ente che eventualmente subentrerà nella gestione del GG.

Atto di scioglimento e la destinazione del patrimonio dovrà avere parere positivo dall'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del terzo settore.

art. 20) Per quanto non contemplato nel presente statuto, vengono applicate le disposizioni del Codice Civile Italiano e del Codice del Terzo Settore.